



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONZA

SEZIONE 01 via Borgazzi, 27

Si comunica a:

Avv. **FABIO QUADRI**
VIA VITTORIO EMANUELE II, 52
20090 MONZA
MB

Avv. **MICHELE PIZZI**
VIA DEI MILLE, 2
MONZA

Avv. **MICHELE PIZZI**
VIA DEI MILLE, 2
MONZA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2675/2014** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **LIBUTTI ELVIRA MARIA CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **1219/2015** in data : **18/07/2015**

Repertorio N. 2395/2015

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

COMUNE DI CONCOREZZO

Difeso da:

FABIO QUADRI

Convenuto Principale

EDITRICE VIMERCATESE SRL

Difeso da:

MICHELE PIZZI

Convenuto Secondario

BAIGUINI ANGELO

Difeso da:

MICHELE PIZZI

Convenuto Secondario

BONALUMI WALTER

Difeso da:

MICHELE PIZZI

vedi P.Q.M. allegato



RG. N. 2675/2014

SENTENZA N.....
CRON. N.....

Sentenza n° 1219/15
R. G. n° 2675/14
Cron. n° 10167/15
Rep. n° 2395/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONZA

Giudice di Pace dott. Elvira Maria Cinzia Libutti

Il giudice di pace ha pronunciato il giorno **13 luglio 2015** la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di prima istanza promossa da:

COMUNE DI CONCOREZZO (C.F.: 03032720157), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Quadri, nel domicilio eletto presso lo studio del difensore in Monza, Corso Vittorio Emanuele II n. 52,

- attore -

nei confronti di

EDITRICE VIMERCATESE SRL, editrice della testata "Giornale di Vimercate"
BAIGUINI ANGELO (C.F.: BGNNG58B05E704Z), in qualità di direttore responsabile del "Giornale di Vimercate",
BONALUMI WALTER (C.F.: BNLVTR53H22E507N), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cesare De Carolis, Barbara Bergamaschi e Michele Pizzi, nel domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in Monza, via Magellano n. 38,

- convenuti -

Oggetto: responsabilità extracontrattuale - diffamazione a mezzo stampa.

conclusioni
(segue)

Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di Concorezzo instaurava il presente giudizio nei confronti di Editrice Vimercatese Srl, editrice della testata il "Giornale di Vimercate", di Baiguini Angelo, in qualità di direttore responsabile e di Bonalumi Walter affinché il Giudice adito, accertato che i fatti riportati negli articoli, resi noti a mezzo stampa, non corrispondevano al vero, li dichiarasse diffamatori e conseguentemente condannasse i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

A sostegno della propria domanda l'attore affermava che il 27.08.2013 il settimanale il "Giornale di Vimercate" pubblicava in prima pagina un articolo a firma Walter Bonalumi riguardante l'Amministrazione del Comune attore, in persona del suo Sindaco Riccardo Mario Borgonovo. Il titolo di tale articolo riportava: *"CONCOREZZO. Sei consiglieri comunali e due esponenti della Giunta non hanno rispettato gli obblighi di legge. I politici nascondono i redditi, multati"*; il sottotitolo così proseguiva: *"Dovranno pagare mille euro. Prevista anche una segnalazione al Prefetto. I loro nomi sono stati secretati"*. Il Comune di Concorezzo riferiva che l'articolo si sviluppava nelle pagine successive del giornale, dando notizie erronee e false con le quali veniva lanciato il messaggio che l'Amministrazione Comunale non rispettava le leggi occultando non solo notizie di rilievo pubblico, ma anche gli autori dei presunti illeciti in totale spregio a quella politica di trasparenza e di lotta all'evasione fiscale di cui la stessa Amministrazione si era fatta paladina qualche settimana prima. L'attore sosteneva che la descrizione dei fatti riportata nel citato articolo era stata *"offerta in pasto al lettore per mero gusto di "far notizia" e "far passare" come vero ciò che in realtà è falso, il tutto in modo malizioso, denigratorio e diffamatorio"*. Il Comune di Concorezzo affermava che a tale episodio ne seguiva un altro in conseguenza della richiesta, da parte dell'attore, di rettifica, ai sensi dell'art. 48 L. n. 47/1948, con pubblicazione della stessa in prima pagina. Infatti, il "Giornale di Vimercate" invece di procedere alla rettifica, in data 3.09.2013 pubblicava, a pag. 47 in basso a sinistra, la lettera del Comune di Concorezzo commentandola in tono ironico e derisorio.

Il Comune, a sostegno della falsità delle notizie diffuse, precisava che l'art. 49 del d. lgs. n. 33/2013 prescriveva l'applicazione delle sanzioni per l'omessa o incompleta comunicazione dei dati da parte degli amministratori pubblici a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra. Considerato, pertanto, che il decreto entrava in vigore il 20.04.2013 la comunicazione dei redditi degli amministratori doveva avvenire entro la metà del mese di ottobre 2013, cosa che, come riferito dal Comune, di fatto avveniva. Per tali motivi l'attore chiedeva, una volta accertata la falsità dei fatti resi noti dai convenuti a mezzo stampa e la natura diffamatoria dei "Titoli" pubblicati, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Comune di Concorezzo e chiedendo la condanna ex art. 96, co. 1° e 3°, c.p.c. dell'attore. Parte convenuta riferiva che, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 33/2013, in data 3.07.2013 il Comune di Concorezzo, nella persona del Segretario Generale, inviava a tutti i Consiglieri, Assessori nonché al Sindaco la nota prot. n. 15496/2013 con la quale, chiarito il contenuto della nuova normativa in materia di trasparenza fiscale, li invitava a trasmettere, entro l'1.08.2013, all'Ufficio Protocollo del Comune le richieste documentazioni e dichiarazioni. In tale nota venivano indicate anche le sanzioni previste dal citato decreto in caso di mancato adempimento.

Nove, tra Consiglieri ed Assessori, non ottemperavano alla richiesta se non successivamente alla scadenza imposta dalla legge e dal Comune. Pertanto, l'articolo del 27.08.2013 pubblicato a pag. 36 sul "Giornale di Vimercate" rappresentava ai lettori che alcuni Amministratori del Comune non avevano provveduto a pubblicare, ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 33/2013 e della nota 3.07.2013 del Segretario Comunale, la documentazione richiesta dalla legge. Tale articolo doveva ritenersi rispettoso del diritto di cronaca ed in particolare di critica politica. A seguito della richiesta da parte dell'attore della pubblicazione della rettifica, il "Giornale di Vimercate", in ottemperanza, pubblicava il 3.09.2013 la lettera del Comune di Concorezzo, con una nota di precisazione in calce. Rilevavano, inoltre, i convenuti che nessuna contestazione era stata svolta in ordine alla continenza verbale e all'interesse pubblico alla diffusione della notizia in oggetto e pertanto, in relazione alle pubblicazioni oggetto di causa, dovevano ritenersi sussistenti le esimenti del diritto di cronaca e critica giornalistica. Parte convenuta precisava che il termine posticipato di entrata in vigore degli obblighi di trasparenza fiscale era relativo solo a quelli previsti dall'art. 24 del citato decreto e non a quelli previsti dall'art. 14 in oggetto, come precisato dall'art. 49 indicato. Risultava evidente, pertanto, che il giornalista nel comunicare il mancato deposito da parte di alcuni amministratori dei documenti richiesti si riferiva alla data di scadenza della nota comunale (entro e non oltre l'1 agosto 2013) e lo faceva con espressioni prive di valenza diffamatoria e prospettate in via eventuale, al tempo futuro. Le stesse considerazioni venivano svolte per la pubblicazione della rettifica, avvenuta nel rispetto dell'art. 8 L. n. 47/1948, e per le note in calce alla stessa.

Parte convenuta contestava la sussistenza di responsabilità in capo al direttore responsabile del "Giornale di Vimercate" non avendo l'attore assolto all'onere di provare la responsabilità dello stesso in relazione all'asserito effetto diffamatorio, neppure sotto il profilo del concorso o dell'omessa vigilanza ai sensi dell'art. 57 c.p. Infine, i convenuti contestavano il quantum e rilevavano come, in caso di accoglimento della domanda attorea, lo stesso dovesse essere parametrato alla ridotta diffusione e tiratura del settimanale.

La domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione ai



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010, senza esito per mancata partecipazione dei convenuti al procedimento (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo attoreo).

In ordine all'eccezione preliminare svolta dai convenuti, questo giudice con provvedimento riservato del 18.07.2014, che in questa sede si richiama integralmente, affermava la legittimazione attiva del Comune di Concorezzo (cfr. ordinanza 18.07.2014 a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.07.2014).

La fattispecie si inquadra nell'ambito della diffamazione a mezzo della stampa nei confronti dell'Ente locale, Comune di Concorezzo. In questa sede il Giudice è chiamato a svolgere un accertamento volto alla verifica dell'esistenza della divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore del soggetto passivo, nonché l'eventuale plausibilità della scriminante del diritto di cronaca che può essere invocata, da parte del giornalista, solo *"se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza"* (cfr. Cass. Civ. n. 14822/2012).

In data 27.08.2013 il "Giornale di Vimercate" pubblicava in prima pagina il seguente articolo: *"CONCOREZZO Sei consiglieri comunali e due esponenti della Giunta non hanno rispettato gli obblighi di legge. I politici nascondono i redditi, multati". "Dovranno pagare mille euro. Prevista anche una segnalazione al Prefetto. I loro nomi sono stati "secretati...Sei consiglieri comunali (su 19) e due esponenti della Giunta su 5 della Giunta Borgonovo malgrado gli obblighi di legge sulla trasparenza non hanno reso noti i loro redditi entro lo scorso luglio. I nomi dei politici che hanno "nascosto" la dichiarazione dei redditi non sono stati resi noti"*.

Il tenore delle espressioni usate induce chiaramente a pensare che amministratori del Comune di Concorezzo abbiano tenuto una condotta in violazione alla legge.

In punto, prima di ogni altra considerazione, occorre precisare che il termine dell'1.08.2013 per il deposito della documentazione relativa ai redditi, ex art. 14 d. lg. n. 33/2013, era stato fissato dal Comune con invito agli amministratori comunali all'adempimento, appunto entro tale data (cfr. comunicazione prot. n. 15496 del 3.07.2013 del Comune di Concorezzo, sub doc 2 fascicolo di parte convenuta).

In realtà il decreto legislativo citato al comma 2 dell'art. 14 in ordine al termine di pubblicazione stabilisce che le pubbliche amministrazioni *"pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla*



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato". Termine, dunque, decorrente dalle elezioni o dalla nomina, ma senza riferimento agli incarichi in corso. Il successivo art. 49, mentre al primo comma stabilisce un termine solo con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 - come osservato dai convenuti - al terzo comma però dispone "Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione... comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'art. 47 rubricato "Sanzioni per casi specifici" al comma 1 prevede le sanzioni per "La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14".

La normativa sopra esaminata conduce, dunque, a concludere che il mancato deposito delle dichiarazioni dei redditi da parte degli amministratori del Comune entro la data di invito di quest'ultimo (1.08.2013) non costituiva condotta in violazione alla legge.

Di tale circostanza doveva esserne a conoscenza l'autore dell'articolo poiché solo nel prosieguo dello stesso a pag. 36 nel sommario scriveva: "Ai primi di ottobre scatta la segnalazione alla Prefettura e l'ammenda di mille euro".

Le modalità espressive dell'articolo in prima pagina non risultano proporzionate e moderate in relazione alla notizia che si vuole divulgare, alla realtà dei fatti e all'interesse pubblico all'informazione; l'occhiello, il titolo e il sommario sopra riportati appaiono idonei a suggestionare i lettori e a trasmettere un messaggio di illegalità da parte dell'Amministrazione Comunale che "segreta" peraltro i nomi dei soggetti che in realtà non hanno violato il termine di legge, ma non rispettato quello di cui all'invito della stessa Amministrazione locale di appartenenza. Deve, peraltro, osservarsi che, come risulta dalla documentazione prodotta dagli stessi convenuti, gli amministratori in oggetto, comunque, depositavano la richiesta documentazione nei mesi successivi [cfr. doc. 3 b) fascicolo di parte convenuta].

Il presupposto per l'applicabilità della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è la continenza del fatto sia in senso sostanziale - i fatti narrati debbono essere conformi a verità, anche se non in termini assoluti - sia in senso formale - la descrizione dei fatti deve avvenire in modo ponderato e negli spazi strettamente necessari. Il canone della continenza può ritenersi violato anche sulla base della considerazione autonoma del titolo dell'articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo stesso.

Secondo la giurisprudenza "il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (cfr. Cass. civ. n. 18769/2013).

Fraasi quali: *"...Sei consiglieri comunali (su 19) e due esponenti della Giunta su 5 della Giunta Borgonovo malgrado gli obblighi di legge sulla trasparenza non hanno reso noti i loro redditi entro lo scorso luglio" e "I nomi di chi non ha adempiuto agli obblighi di legge chissà perché non sono stati resi noti" (cfr. pag. 1 del Giornale del 27.08.2013), nonché "Sei consiglieri e due esponenti della Giunta non rispettano la legge, i loro nomi vengono secretati" "Nascondono i redditi, verso la MAXI MULTA" (rispettivamente occhio e titolo a pag. 36) inducono sollecitazioni emotive ed allusioni oggettivamente idonee a creare nel lettore false rappresentazioni della realtà.*

Passando all'esame della pubblicazione della rettifica e alla nota in calce scritta dal medesimo giornalista, Bonalumi Walter, riportata sul "Giornale di Vimercate" del 3.09.2013 a pag. 47 va osservato innanzitutto che tale rettifica contrariamente a quanto disposto dall'art. 8 L. n. 47/1948 non avveniva nella stessa pagina che aveva riportato la notizia cui si riferiva (la prima), nè con le medesime caratteristiche tipografiche, circostanze queste che di per sé appaiono consapevolmente finalizzate a sminuire la valenza della rettifica.

La rettifica porta il titolo *"Consiglieri e assessori non rispettano la normativa, il Sindaco li difende"* e prosegue *"Pubblichiamo la precisazione che ha scritto il sindaco per conto del...Giornale di Vimercate dicendoci che dovevamo farla nostra e pubblicarla, pena una querela...(segue rettifica)...I politici, la casta, non cessano di stupire. Sei consiglieri e due assessori non hanno consegnato in comune i loro redditi entro...fine luglio. ci saremmo aspettati che Borgonovo, indignato, stigmatizzasse costoro, non rispettare una normativa significa umiliare le istituzioni. e invece il sindaco strepita dicendo che la legge dà tempo fino a metà ottobre per consegnare i redditi fingendo di dimenticare che lui stesso aveva avallato la data del 31 luglio...evidentemente Borgonovo non è in grado di cogliere la portata politica del fatto che sei consiglieri e due assessori abbiano deciso di fregarsene delle regole....Comunque il Giornale di Vimercate scriveva nel catenaccio dell'articolo a pagina 36: " ai primi di ottobre scatta la segnalazione alla Prefettura e l'ammenda di mille euro" Evidentemente il sindaco si limita a guardare la prima pagina "*.

Le affermazioni Borgonovo *"strepita"* e *"il sindaco si limita a guardare la prima pagina"* sono polemiche e offensive e non riguardano la critica politica ma sono dirette alla figura del Sindaco del Comune di Concorezzo con fine offensivo in quanto il termine *"strepita"* significa strillare gridare, mentre la seconda espressione esprime superficialità in capo al Sindaco, atteggiamenti



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

entrambi non adeguati all'organo al vertice dell'ente territoriale, la cui diffusione è in grado di incidere sulla considerazione esterna che la collettività ha del Comune di Concorezzo, nelle specie quale titolare dell'onore e della reputazione sociale.

Peraltro quest'ultima locuzione non fa che avallare la convinzione che il contesto espressivo dell'articolo in prima pagina crea nel lettore suggestioni negative che mettono in cattiva luce l'immagine del Comune attore. Va, inoltre, rilevato che anche la nota di precisazione della rettifica contiene, oltre ai fatti, le opinioni dell'autore dell'articolo che appaiono travalicare il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione del soggetto con quello alla libera manifestazione di pensiero, eccedendo i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. La critica appare trascendere in attacchi diretti all'Ente, a colpire l'onore e del prestigio del Comune.

Ciò emerge, come detto, dal tenore espressivo, nonché dagli spazi utilizzati che eccedono quelli che sarebbero stati strettamente necessari per una nota a chiarimento.

Peraltro, anche il confronto del contesto espressivo della nota di precisazione alla rettifica con il tenore della stessa richiesta di rettifica, fatta dal Comune di Concorezzo, mette in evidenza la sproporzione delle espressioni riportate dal Giornale. Il Comune di Concorezzo, con toni pacati e fermi, chiedeva la pubblicazione della rettifica *"in prima pagina e con pari evidenza nel prossimo numero in quanto le informazioni ivi riportate non rispondono al vero"*. La richiesta di rettifica riporta poi l'articolo da pubblicare e conclude non minacciando una querela, ma *"In attesa di un vostro riscontro, vi anticipiamo che nel caso non voleste procedere alla pubblicazione integrale in prima pagina nel prossimo numero di quanto precedentemente riportato, l'Amministrazione Comunale di Concorezzo si riserva di procedere per via legale a tutela della propria immagine"* (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo).

Ritiene, pertanto, questo giudice che le espressioni usate dal convenuto Bonalumi Walter siano offensive e denigratorie volte a diminuire la considerazione del Comune di Concorezzo da parte dei cittadini. Sussiste, inoltre, la responsabilità del direttore responsabile del Giornale, Baiguini Angelo, il quale nella sua posizione di autorità aveva l'obbligo di controllo, nel caso de quo, di *"vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti"* (Cass. Civ. n. 10252/2014) e ciò anche con riferimento alla richiesta di rettifica, avvenuta con una pubblicazione differente nella evidenziazione grafica della notizia e senza il rispetto delle prescrizioni di legge, nonché alla nota di precisazione in calce alla lettera.

In ordine al risarcimento del danno deve, *in primis*, osservarsi che il danno non patrimoniale deriva dalla commissione di un reato. Tale danno è configurabile anche nei confronti di un ente collettivo qualora l'evento lesivo incida su una situazione dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti per la persona umana quali il diritto all'immagine e alla reputazione.



Giudice di Pace di Monza

Rg. n. 2675/2014

La risarcibilità di tale danno va valutata considerando la serietà dello stesso, la qualità della persona offesa e la diffusione della notizia.

In merito ai primi due elementi si è già argomentato in precedenza, in ordine alla diffusione del giornale deve ritenersi che qualora *“la divulgazione della notizia lesiva della altrui reputazione sia avvenuta su quotidiani a diffusione solamente locale...l'elemento della comunicazione a più persone della notizia diffamatoria ...deve considerarsi "in re ipsa", poiché la notizia, in un ambito territoriale più ristretto, si propaga con maggiore facilità e si rivolge specificamente alla sfera dei consociati tra i quali è destinata a creare il discredito sociale”* (cfr. Cass. Civ. n. 1537/2010).

Peraltro, la pubblicazione della rettifica potrebbe essere circostanza di per sé idonea a contenere l'ammontare del danno non patrimoniale conseguente la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, ma, nella fattispecie, le modalità con le quali è avvenuta, che di certo non hanno contribuito a ridurre gli effetti dannosi, escludono tale evenienza (cfr. Corte di Cass. ord. n. 16040 del 26/06/2013). All'esito dei criteri su indicati appare equo liquidare al Comune di Concorezzo la somma di € 1.200,00, importo attualizzato, oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

I convenuti vanno quindi condannati, in solido tra loro ai sensi dell'art. 11 L. n. 47/1948, al pagamento, in favore dell'attore, di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Fabio Quadri, antistatario; devono escludersi le spese del procedimento di mediazione in mancanza di prova dei relativi costi.

PQM

Il Giudice di Pace di Monza, pronunciando nella causa Rg. n. 2675/2014, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta dal comune di Concorezzo e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 997,88 di cui € 870,00 per compensi professionali ed € 127,88 per spese esenti, oltre magg. 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, c.p.a e Iva come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Fabio Quadri, antistatario;
3. con sentenza esecutiva.

Monza, 13.07.2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Fabio BRUNO



Il Giudice di Pace
dott. Elvira Maria Cinzia Libutti